

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Definizione dell'ordinamento e delle competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato

Pubblichiamo il Decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020 recante al decreto del Ministro dell'Interno del 18 ottobre 2019, concernente la definizione dell'ordinamento e delle competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato:

VISTA

la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

VISTO

l'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter. 2-quater della legge 31 marzo 2000, n. 78 che, nel prevedere l'istituzione dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la definizione del relativo ordinamento e delle relative competenze;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

VISTI

in particolare, l'articolo 2, comma I, lettera a), numero 4, e l'articolo 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, secondo cui gli ispettorati, gli uffici speciali di pubblica sicurezza e gli altri uffici con compiti di sicurezza e collegamento sono privi di competenza territoriale ed operano alle dirette dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generate del Ministero dell'Interno;

VISTO

il decreto del Ministro dell'Interno in data 18 ottobre 2019, che definisce l'ordinamento, le competenze e le linee di dipendenza dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;

VISTO

il decreto del Ministro dell'Interno in data 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;

FLASH nr. 36-2020

- Definizione dell'ordinamento e delle competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato
- Gestione evoluzione Emergenza "Coronavirus"
- Non menzione della condanna per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, estinto all'esito dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità
- Installazione sistemi di videosorveglianza all'interno degli uffici
- Abolizione del superticket sanitario
- I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito ai beneficiari del superbonus 110%
- Il problema della legittimità delle videoriprese sull'operato delle forze di polizia



RITENUTA

la necessità di uniformare il termine per l'attuazione del predetto decreto del Ministro dell'Interno in data 18 giugno 2019 a quello stabilito per l'attuazione del decreto del Ministro dell'Interno 6 febbraio 2020, al fine di assicurare la necessaria continuità dette funzioni in materia di direzione e di gestione, anche amministrativo contabile, degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento del personale delta Polizia di Stato;

INFORMATE

Le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno;

DECRETA

Art.1

Modifiche al D.M. 18 ottobre 2019

- 1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno in data 18 ottobre 2019, il comma 2 è sostituito dal sequente:
- "2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce la data entro la quale l'Ispettorato scuole diventa definitivamente operativo. Tale data non può superare quella entro la quale deve essere completata l'attuazione del decreto del Ministro dell'Interno in data 6 febbraio 2020".

Art.2

(Norme finali e transitorie)

- 1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione presso la Cotte dei Conti.
- 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. provvede a curare la pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno della versione del decreto del Ministro dell'Interno in data 18 ottobre 2019, come risultante dalle modificazioni apportate dal presente provvedimento.

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. II Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Gestione evoluzione Emergenza "Coronavirus"

Riportiamo il testo della risposta fornita dall'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 1° settembre, in merito alla nostra lettera pubblicata sul n. 30/2020 di questo notiziario flash:

"Con riferimento alla nota prot. 3.10/517/1C/2020 del 21 luglio 2020, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato quanto segue.

Con circolare n.850/A.Pl-3255 dell'8 maggio 2020, prendendo in esame la valutazione del rischio in fase 2, è stato indicato che le misure e gli interventi integrativi per il contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, in rapporto alle specifiche realtà operative, alla peculiarità delle infrastrutture e ad ogni altra variabile locale, vadano a poggiarsi sulla naturale piattaforma rappresentata dal digs.vo 81/2008, coinvolgendo, a tal fine, tutte le figure previste dalla citata normativa.

Relativamente alla rilevazione della temperatura corporea, è stato riferito che con circolare n. 850/A.P.I-3735 del 22 maggio 2020, avente ad oggetto "Covid-19: utilizzo di sistemi di misurazione della temperatura corporea a distanza negli uffici della Polizia di Stato ", sono stati forniti, alle figure preposte, elementi conoscitivi utili alla valutazione dell'impiego della misurazione della temperatura tra le misure di contenimento del rischio, rilevando le condizioni nelle quali la medesima possa essere ragionevolmente adottata, in relazione a parametri locali, tra i quali l'affluenza agli uffici o significative variazioni epidemiologiche in senso peggiorativo.

La stessa Direzione Centrale ha evidenziato, inoltre, che grazie alle misure attualmente poste in essere, nelle strutture dell'Amministrazione, non c'è stata evidenza finora dell'insorgere di focolai epidemici."

pag. 2/12



Non menzione della condanna per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, estinto all'esito dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità



La Corte costituzionale, con la Sentenza del 24 giugno 2020 (ud. 24 giugno 2020, dep. 30 luglio 2020), n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), che nel certificato del casellario

giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

La vicenda prende le mosse da un ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale ordinario di Bologna, giudice del casellario ex art. 40 t.u. casellario giudiziale, aveva rigettato l'istanza di cancellazione, dai certificati generale e penale del casellario, della sentenza di condanna per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), successivamente dichiarato estinto all'esito dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del comma 9-bis dello stesso articolo.

Al riguardo, con Ordinanza del 19 aprile 2019, iscritta al n. 111 del r.o. 2019, la Corte di Cassazione, sezione prima penale, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)» (da ora in poi: t.u. casellario giudiziale), nella parte in cui «non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità».

Il giudice delle leggi evidenziava che, con la sentenza n. 231 del 2018, la Consulta aveva ritenuto lesiva dell'art. 3 Cost. l'omessa previsione della non menzione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti da privati, omissione che comportava «un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l'imputato, rispetto a coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti da privati», rilevandosi al contempo come tali considerazioni valessero anche rispetto al lavoro di pubblica utilità, disposto quale sanzione sostitutiva per la contravvenzione di cui all'art.



186 cod. strada che – proprio come la messa alla prova – comporta per il condannato un percorso che implica lo svolgimento di un'attività in favore della collettività, e dunque esprime una meritevolezza maggiore – in caso di svolgimento positivo dell'attività – rispetto a quella espressa da chi si limiti a concordare la propria pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale di condanna, beneficiando per ciò stesso della non menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati.

A fronte di ciò, si notava altresì come l'irragionevole disparità di trattamento fosse ulteriormente aggravata, come evidenziato nell'ordinanza della Corte di cassazione, dal fatto che, in questi casi, l'interessato non aveva nemmeno la possibilità di ottenere la non menzione per effetto della riabilitazione, che è per definizione esclusa nel momento in cui il reato sia estinto (per un analogo rilievo rispetto alla messa alla prova, si veda ancora la sentenza n. 231 del 2018).

Ciò posto, le questioni venivano reputate d'altronde fondate anche con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. per le medesime ragioni già evidenziate dalla sentenza n. 231 del 2018 in relazione alla messa alla prova atteso che, una volta che il reato si sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione nei certificati del casellario, richiesti dall'interessato della vicenda processuale ormai definita, «contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l'esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto», dato che la menzione della condanna per il reato ormai estinto finirebbe per creargli «più che prevedibili difficoltà nell'accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti» (ancora, sentenza n. 231 del 2018).

Difatti, analogamente a quanto affermato per la messa alla prova, anche in questo caso, l'esigenza di garantire che la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non sia concessa più di una volta (art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada) e che in caso di recidiva nel biennio sia revocata la patente (art. 186, comma 2, lettera c, cod. strada) è già adeguatamente soddisfatta dall'obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione e della loro menzione nel certificato "ad uso del giudice".

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



pag. 4/12



Installazione sistemi di videosorveglianza all'interno degli uffici



Ci vengono chiesti chiarimenti in relazione all'installazione di telecamere e sistemi di videosorveglianza negli uffici.

Al riguardo, la norma cardine da richiamare è l'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 così come modificato dall'articolo 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (job act), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015, n. 221.

La norma richiamata prevede testualmente:

- 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Il Jobs Act, in pratica, nel modificare l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, ha fatto cadere il divieto assoluto di videocontrollo nei luoghi di lavoro, compresi gli uffici, confermando, però, il principio che l'uso di impianti audiovisivi a fini di controllo dei lavoratori NON è consentito.

Inoltre, l'articolo 51 comma 2 del Dlgs 165/2001 stabilisce che la legge 300/1070 si applica alle Pubbliche Amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti, mentre la normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) richiama in toto la disciplina posta dal citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Gli strumenti di controllo a distanza, dunque, sono legittimi ma non possono essere utilizzati per controllare i dipendenti, dovendo rispondere a finalità ben precise, come la tutela dei beni aziendali, la sicurezza del lavoro o specifiche esigenze lavorative.

Sul punto, rileva anche la circolare n. 5/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'interpello dell'8 maggio 2019 emanato dal Ministero del Lavoro il quale precisa che, per installare lecitamente un sistema di videosorveglianza negli uffici e in tutti i siti lavorativi, è necessaria l'autorizzazione esplicita dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, escludendo l'applicazione della regola del silenzio assenso prevista in via generale dalla Legge n. 241/1990.

Inoltre, vi è il GDPR – General Data Protection Regulation, regolamento dell'UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy, entrato in vigore il 25 maggio 2018 in tutta l'Unione, che prevede espressamente che il trattamento dei dati video nei luoghi di lavoro deve sempre essere autorizzato dal lavoratore.



Per quel che concerne, infine, la Giurisprudenza, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4331, ha ribadito che l'installazione di una telecamera sul posto di lavoro diretta verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le mansioni o su spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati.

Premesso ciò, il datore di lavoro che voglia installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l'impianto, deve:

- Informare i lavoratori interessati fornendo un'informativa privacy;
- Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;
- Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;
- Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell'impianto di videosorveglianza;
 - Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore;
 - Formare il personale addetto alla videosorveglianza;
 - Predisporre le misure minime di sicurezza;
- Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l'accesso alle immagini solo al personale autorizzato;

Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano (è escluso il caso in cui sono ripresi mentre entrano o escono dal luogo di lavoro) si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) e ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza.

In ultimo, per quanto concerne la specificità degli uffici di Polizia, sembra il caso di richiamare anche l'esigenza di attivare le procedure di consultazione e informazione, ordinariamente previste in caso di introduzione di nuove tecnologie dall'articolo 27 del DPR 18 giugno 2002, n. 164.



pag.

6/12



Abolizione del superticket sanitario



Ogni volta che un cittadino, in possesso di una ricetta del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), usufruisce di una prestazione paga un ticket che varia a seconda del valore della prestazione (al massimo è di 40 euro) ed è diverso da regione a regione. Non tutti sono tenuti al pagamento, infatti alcuni cittadini sono esenti dal ticket. Il superticket sanitario, introdotto nel 2011, è un'aggiunta al ticket già pagato: 10 euro (definiti a livello forfettario) in più su ogni ricetta per le prestazioni ambulatoriali (visite ed esami specialistici).

Ogni regione, poi, ha avuto la facoltà di applicarlo in modo differente. Alcune, come la Liguria, hanno applicato direttamente i

10 euro sulla ricetta. Questo ha comportato che prestazioni a costo contenuto, come gli esami di laboratorio di base o le radiografie, abbiano avuto improvvisamente aumenti del 30-40%, rendendo così il privato molto competitivo.

In alcune regioni come ad esempio la Toscana, il superticket è proporzionale al reddito e può arrivare a 30 euro per redditi superiori a 100 mila euro. In altre come Lombardia e Piemonte è proporzionale al valore della ricetta.

Inizialmente poteva arrivare a un massimo di 30 euro: in questo modo ogni ricetta poteva arrivare a un costo massimo di 66 euro (36 euro di ticket più 30 euro di superticket), successivamente l'importo massimo è stato ridotto a 15 euro. Anche altre regioni hanno introdotto misure importanti per ridurre l'impatto del superticket, aumentando le quote di esenti, come nel Lazio dove gli over 60 da questa estate non lo pagano più, o addirittura eliminato del tutto (Emilia Romagna, Sardegna, Valle d'Aosta, nella provincia di Trento e Bolzano e in Basilicata).

Il definitivo addio al superticket è giunto con la manovra di Bilancio 2020 che ha previsto (ai commi 446-448) l'abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket) per gli assistiti non esentati, in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

La finalità della norma è di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, come previsto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), rivedendo la disciplina delle quote di partecipazione prevista dalla L. n. 296/2006. Inoltre, a partire dal 1° settembre 2020 cesseranno le misure alternative adottate dalle regioni che hanno deliberato di non applicare il superticket.

L'introduzione del superticket aveva portato, nel 2012, a un calo del 17,2% delle prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. Una parte di queste prestazioni è stata assorbita dal settore privato (che negli anni è diventato sempre più competitivo), ma una parte invece corrisponde alla rinuncia dei cittadini. Molte regioni, attingendo a propri fondi, lo avevano progressivamente ridotto negli anni. Ora, grazie all'ultima manovra finanziaria, è stato eliminato completamente e per tutti, eliminando, così anche le forti disparità regionali.

pag. 7/12



I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito ai beneficiari del superbonus 110%



Per godere della super detrazione del 110% è necessario il possesso o la detenzione dell'immobile (oggetto dei lavori) sulla base di un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, ecc.). Questa condizione deve essere verificata al momento di avvio dei lavori o al momento in cui è sostenuta la spesa, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Come si evince dalla Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, possono beneficiare del superbonus:

- i possessori dell'immobile, oggetto dei lavori, a titolo di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di

godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), oppure detentori dell'immobile stesso in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

L'Amministrazione finanziaria ha tenuto a precisare che la registrazione dell'atto di detenzione, quale ad esempio contratto di locazione o comodato, è necessaria per garantire al fisco la certezza della detenzione.

Pertanto, la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, non permetterà diritto alla detrazione e ciò anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Sulla base di ciò, dunque, se i lavori sono eseguiti e pagati, ad esempio, dall'usufruttuario, il superbonus spetta a quest'ultimo e non al nudo proprietario; stessa cosa nel caso in cui i lavori sono eseguiti e pagati dal nudo proprietario: in questo caso il superbonus spetta a questi e non all'usufruttuario. Così come se i lavori sono pagati dall'inquilino, il superbonus spetta a quest'ultimo e non al proprietario/locatore.

Potrebbe capitare che l'immobile oggetto dei lavori che danno diritto al superbonus 110% (ad esempio il cappotto termico) sia di proprietà del marito mentre la spesa è pagata dalla moglie (quindi fatture di spesa e bonifici di pagamento intestati alla moglie). In questa ipotesi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ammessi a fruire della detrazione sono anche il coniuge (anche componente dell'unione civile); parenti entro il terzo grado; affini entro il secondo grado.

Tra i beneficiari, inoltre, vi rientrano anche i conviventi di fatto (c.d. more uxorio), purché la convivenza di fatto risulti all'anagrafe comunale.

Con riferimento al coniuge, rientra in questa definizione sia il coniuge di sesso opposto legato da vincolo matrimoniale (civile e religioso) sia il coniuge dello stesso sesso legato dalla sola unione civile (c.d. Legge Cirinnà).

I familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile possono godere anch'essi del superbonus del 110% purché siamo, comunque, rispettate una serie di condizioni. In particolare:

- è necessario che la spesa dei lavori sia effettivamente da essi sostenuta (i documenti di spesa ed i bonifici di pagamento devono essere ad essi riconducibili);
- devono risultare conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;
- le spese sostenute devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale potenzialmente può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato). Quindi, ad esempio, se i lavori sono pagati dalla moglie su un immobile di proprietà del marito che risulta locato o ceduto in comodato, il superbonus 110% è perso (in altre parole, per godere questo caso del superbonus, l'immobile oggetto dei lavori deve risultare nella disponibilità del nucleo familiare).

Se trattasi di lavori fatti e pagati, ad esempio, dal marito sull'immobile di proprietà della moglie, inoltre è chiarito che non è necessario che i due coniugi abbiano sottoscritto un contratto



di comodato ma è sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Tra i soggetti ammessi a godere del superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, vi rientra anche il condominio con riferimento agli interventi isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio (c.d. cappotto termico), nonché agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

Alcuni problemi possono sorgere quando gli interventi riguardano le parti comuni di un edificio, considerato che il legislatore in alcuni casi espressamente si riferisce al "condominio" e non alle "parti comuni". A tal proposito, dunque, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E del 2020, precisa che:

"ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista".

Il singolo condomino non può sottrarsi alle spese necessarie al mantenimento della cosa comune e sarà tenuto a parteciparvi in base ai millesimi di proprietà.

Nell'ambito del beneficio in commento, per l'individuazione delle parti comuni interessate, secondo l'Amministrazione finanziaria, occorre far riferimento all'articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l'altro:

il suolo su cui sorge l'edificio;

i tetti e i lastrici solari

nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Per gli interventi che danno diritto al superbonus 110% fatti sull'edificio condominiale (ad esempio il cappotto termico sull'involucro dell'intero condominio), e per quelli realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, sulla base del principio dettato al precedente paragrafo (di partecipazione alle spese), il singolo condomino ne usufruirà in ragione dei millesimi di proprietà.

Tutti gli adempimenti necessari a goderne saranno effettuati dall'amministratore di condominio, con la precisazione che per il condominio che, non avendone l'obbligo, non abbia nominato un amministratore non è tenuto a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione dello sgravio fiscale, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sull'edificio condominiale.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

pag. 9/12



Il problema della legittimità delle videoriprese sull'operato delle forze di polizia

Molto spesso viene posto il problema della legittimità della pubblicizzazione dell'operato delle forze dell'ordine tramite video, foto e audio. La questione è molto sentita anche perché frequentemente accade che detti video siano pubblicati parzialmente, al netto di parti fondamentali inficiando e condizionando, così, la comprensione dell'accaduto.

L'esigenza di tutelare il diritto di cronaca si misura con quella di garantire la tutela della privacy con riferimento alla documentazione di attività professionali.

Occorre dire subito che non esistono, allo stato, leggi che proibiscano in modo generalizzato di fotografare, filmare o registrare l'audio di appartenenti alle Forze dell'Ordine durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il Garante della Privacy con la nota 14755 del 5 giugno 2012 pubblicata nella Newsletter n.359 del 7 giugno 2012 ha precisato che "I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, a meno che non vi sia un espresso divieto dell'Autorità pubblica" (Questo divieto può essere identificato nelle specifiche ordinanze afferenti un determinato ambito spaziale e temporale che riconducano a ragioni di sicurezza le motivazioni del divieto, oppure ad attività che ricadono in quelle tutelate dal segreto "istruttorio" o di Stato).

Tale impostazione conferma quanto espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, datata 24 gennaio 2012, n.10697: "tutto quello che l'occhio umano può vedere, può anche essere fotografato e ripreso".

Per quanto concerne l'impossibilità di assimilare le riprese in discorso alle intercettazioni, rileva la Suprema Corte Sez. I, l'8 febbraio 2013, sentenza n. 6339 (Nello stesso senso C., Sez.VI, 16 marzo 2011, n. 31342): "le intercettazioni regolate dall'art. 266 c.p.p., e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto terzo rispetto agli interlocutori mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del carattere riservato della comunicazione. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque esequita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p.". Ne consegue che se un soggetto ha il diritto di assistere ad un fatto, se non espressamente vietato, ha parimenti il diritto di registrare quanto può lecitamente osservare/ascoltare e che tale registrazione può entrare come prova atipica nell'ambito processuale".

La comunicazione individuale, la pubblicazione anche online o la messa a disposizione in qualsiasi modo di un filmato a un terzo, comprese la pubblica autorità o le forze dell'ordine, sono un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata da parte del titolare del trattamento dei dati, che nel caso della trasmissione alla pubblica autorità o forze dell'ordine trova motivazione nell'obbligo giuridico di collaborazione con le stesse (Cfr: sentenza del 14 febbraio 2019 della 2^ Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C-345/17). In tale dispositivo la corte europea tratta il caso di un cittadino lettone che dopo aver filmato l'operato di alcuni poliziotti intenti alla stesura di atti amministrativi nei suoi confronti all'interno di un commissariato, pubblica il relativo video sulla piattaforma "www.youtube.com". La sentenza, oltre a trattare il caso specifico, fornisce volutamente delle indicazioni di carattere generale.

Preliminarmente ribadisce che non vi è alcuna eccezione nella Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995.



Inoltre, afferma che la registrazione e la pubblicazione di un tale video rientrano nel trattamento dati personali sottoposto alla giurisdizione del diritto comunitario e non sono ricompresi in quelli sottrattigli perché aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o le attività dello Stato in materia di diritto penale.

Rileva, ancora, come la definizione di tale attività come "a fini giornalistici", che costituisce fondamento per l'applicazione dell'art.9 direttiva 95/46 CE (esenzioni e deroghe rilevando la primarietà del diritto all'espressione in caso di conciliazione con il diritto alla privacy) debba essere interpretata "in senso ampio" non rilevando se il soggetto esecutore della registrazione e/o pubblicazione sia classificato giornalista o meno, e nemmeno rileva in maniera esclusiva il mezzo di trasmissione utilizzato;

Ribadisce, infine, che è competenza del giudice nazionale, utilizzando i parametri interpretativi europei, stabilire se la pubblicazione delle registrazioni abbia "quale unica finalità, la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee" e che per effettuare una ponderazione tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione vanno presi in considerazione (cit. Corte Europea diritti dell'Uomo 27 giugno 2017 CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 165):

In conclusione, si può affermare che durante l'esecuzione di attività amministrative la ripresa audio/video degli operatori è di norma permessa, eventuali divieti devono essere preventivamente e specificatamente emanati dall'Autorità motivandoli non genericamente.

Nell'esecuzione di attività di p.g. andrà valutato se applicabile l'art.329 c.p.p.: non potrà il soggetto escusso a sit registrare l'atto così come non ne può avere copia; a seconda del luogo in cui l'atto avviene lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità (aula di un tribunale, ufficio del comandante della stazione etc.) oppure dovrà nel caso essere vietato dalla stessa (perquisizione nella pubblica via, presso il domicilio del soggetto etc.);

l'eventuale utilizzo delle registrazioni effettuate dovrà essere vagliato successivamente, e quindi NON dagli operanti oggetto della registrazione, ma dal giudice di merito. Nel caso di pubblicazione NON avente come unica finalità la divulgazione di informazioni, opinioni o idee, il giudice dovrà valutare la sussistenza di eventuali violazioni quali ad esempio quelle di cui all'Art.167 "trattamento illecito di dati" del codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) o altri sia di ordine penale che civile.

Se la finalità è invece comunque ritenuta "unicamente giornalistica" dovrà comunque essere valutato, sempre dal giudice, se sono stati rispettati i criteri di essenzialità, interesse pubblico e veridicità dell'informazione, anche con il filtro interpretativo fornito dalle "Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" pubblicate il 4-1-2019 e confluite nell'allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali aggiornato con il decreto 101 del 10 agosto 2018 "adeguamento della normativa nazionale al GDPR".

Quali comportamenti dovranno in pratica assumere i vari soggetti per meglio tutelare i loro diritti?

Gli operatori di polizia, allorquando comprendano di essere videoregistrati, se non sussistono specifiche motivazioni che lo vietino, dovrebbero identificare compiutamente il soggetto operante, provvedere a far registrare la loro richiesta di non essere ripresi e che comunque non prestano il loro consenso alla diffusione delle immagini e/o dell'audio e che tuteleranno i loro diritti eventualmente violati nelle opportune sedi legali, sia civili che penali.

Eventuali intimazioni ad interrompere le registrazioni, o il sequestro delle apparecchiature in uso, o l'ordine di cancellare le immagini acquisite, potrebbero infatti integrare un abuso da parte degli operatori di polizia stessi.

A beneficio di chi volesse approfondire la materia si precisa che la presente trattazione è stata effettuata sulla base del Volume Privacy e GDPR: "Manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali", autore Monica Mandico, Maggioli Editore 2019.

pag. 11/12





FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

